

DISCIPLINARE DEL PROGRAMMA GENETICO DELLA BUFALA MEDITERRANEA ITALIANA GESTITO DALL'ANASB

CAPITOLO PRIMO

ORGANIZZAZIONE

Art. 1

Ai sensi del Regolamento UE 1012/2016 e del D.lgs. n. 52 dell'11.05.2018, l'Associazione Nazionale Allevatori della Specie Bufalina (ANASB), giuridicamente riconosciuta con D.M. n.292 del 6.5.1994, tiene il libro genealogico della "Bufala Mediterranea italiana" ed è riconosciuta quale "Ente selezionatore" ai fini della realizzazione di un "programma genetico" a livello nazionale, secondo le modalità previste dal presente disciplinare.

Art. 2

Il Programma genetico opera su tutto il territorio della Repubblica Italiana, è svolto secondo le norme previste dai successivi articoli ed ha lo scopo di migliorare il patrimonio bufalino di razza Mediterranea Italiana promuovendone, nel contempo, la valorizzazione economica.

Le attività di cui al presente Disciplinare sono sottoposte alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di seguito "Ministero".

Art. 3

Allo svolgimento delle attività del Programma genetico l'ANASB provvede mediante:

- a. la Commissione Tecnica Centrale (CTC);
- b. l'Ufficio Centrale del libro genealogico (UC);
- c. il Corpo degli Esperti.

Art. 4

La Commissione Tecnica Centrale studia e determina i criteri e gli indirizzi per l'attuazione del programma genetico; predispone inoltre le norme tecniche di cui al successivo art. 23, il disciplinare del Corpo degli Esperti e il disciplinare delle mostre e manifestazioni. Inoltre, essa può nominare gruppi di lavoro temporanei per l'approfondimento di specifiche tematiche.

Della Commissione Tecnica Centrale fanno parte:

- 2 rappresentanti del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari Forestali e del Turismo - Servizi Zootecnici- di cui uno incaricato di vigilare, con carattere di continuità, sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare;
- 3 Funzionari tecnici esperti in zootecnia rappresentanti delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con il maggior numero di capi iscritti al Libro Genealogico nazionale. La nomina di questi funzionari viene fatta dai competenti organi regionali o provinciali dell'agricoltura;
- 1 Funzionario del Ministero della Salute dallo stesso nominato;
- 3 Esperti in zootecnia, di cui uno del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA) – Centro di ricerca Zootecnia a Acquacoltura, nominati dal Ministero su proposta dell'ANASB;
- 4 rappresentanti degli allevatori nominati dall'ANASB, facendo salva comunque la partecipazione di almeno un rappresentante per l'Italia settentrionale, uno per l'Italia centrale e uno per l'Italia meridionale ed insulare;

- Il Presidente dell'ANASB, od un suo delegato.

Partecipa alle riunioni senza diritto di voto il coordinatore del Corpo degli Esperti di Razza.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore dell'ANASB che partecipa alle riunioni senza diritto di voto. In sua assenza le funzioni di segretario saranno svolte da persona nominata dal Presidente della Commissione Tecnica Centrale.

La Commissione Tecnica Centrale elegge nel proprio ambito il Presidente e il Vice Presidente tra i membri componenti.

I componenti della Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico restano in carica per un triennio e possono essere riconfermati, tranne i rappresentanti degli allevatori che possono essere riconfermati una sola volta.

Il presidente della Commissione Tecnica Centrale può invitare alle riunioni, a titolo consultivo, esperti di particolare competenza in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione della Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico è fatta almeno 15 giorni prima della data della riunione.

Le riunioni della Commissione Tecnica Centrale sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. La prima riunione di insediamento è convocata dal Presidente dell'ANASB.

In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni seduta è redatto apposito verbale che viene firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 5

L'Ufficio Centrale è l'insieme organizzato di personale, strutture ed attrezzature necessarie agli adempimenti degli scopi e delle finalità di cui al precedente Art. 2.

L'Ufficio Centrale del libro genealogico provvede:

- a. all'espletamento dei compiti necessari ad assicurare la corretta operatività del programma genetico;
- b. a coordinare e controllare, anche con ispezioni, il lavoro degli allevamenti per assicurare uniformità e tempestività di esecuzione a quanto stabilito nel presente disciplinare;
- c. alla elaborazione e pubblicazione dei dati riguardanti i soggetti iscritti;
- d. alla predisposizione ed emissione dei certificati zootecnici richiesti dai proprietari degli animali registrati alla Sezione principale, all'emissione dei certificati di origine richiesti dai proprietari degli animali registrati alla Sezione supplementare (contenenti le informazioni disponibili) e all'emissione degli attestati di appartenenza alla razza richiesti dai proprietari degli animali registrati alla Sezione supplementare anagrafica di cui al successivo art.8;
- e. alla diffusione di altri documenti e pubblicazioni inerenti il Libro genealogico.

Responsabile dell'applicazione del disciplinare, delle norme tecniche e delle delibere della CTC è il direttore dell'ANASB.

Art. 6

Il Corpo degli Esperti è retto da un apposito disciplinare, predisposto dalla CTC e approvato dal Ministero, che ne stabilisce gli adempimenti.

Il Corpo degli esperti è formato da:

- Esperti;
- Ispettori.

Nell'ambito del Corpo degli Esperti viene nominato dall'Ufficio Centrale un "Esperto coordinatore". L'incarico di esperto coordinatore ha la durata di un triennio e può essere rinnovato.

L'elenco degli esperti autorizzati viene pubblicato annualmente dall'ANASB.

Gli Esperti possono operare esclusivamente dietro autorizzazione dell'UC.

CAPITOLO SECONDO

PARTECIPAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI AI PROGRAMMI GENETICI ED ISCRIZIONE DEI RIPRODUTTORI

Art. 7

L'ammissione al programma genetico è richiesta all'UC, per iscritto, dagli allevatori interessati. Possono essere iscritti all'albo allevamenti di cui al successivo art. 8, gli allevamenti in cui si pratici la riproduzione e che:

- a. si impegnino a svolgere le attività nei termini previsti dal programma genetico;
- b. dispongano di strutture e organizzazione tali da garantire la corretta esecuzione dell'attività prevista dal programma genetico;
- c. siano sottoposti ai controlli prescritti dalle competenti Autorità sanitarie.

Il giudizio di idoneità, limitatamente ai precedenti punti a) e b), è pronunciato dall'UC.

L'UC procede alla radiazione degli allevamenti che abbiano presentato le proprie dimissioni dal programma genetico, nonché degli allevamenti per i quali siano venute a cessare le condizioni di ammissione.

L'allevatore, per il quale l'UC non abbia dato giudizio di idoneità favorevole all'iscrizione, oppure abbia adottato provvedimenti di esclusione dell'allevamento o di riproduttori, può presentare ricorso all'ANASB secondo le modalità descritte al Cap. V, art. 7 delle Norme tecniche.

Art. 8

Il programma genetico si attua sugli animali del Libro genealogico, il quale si articola in:

- a. Albo allevamenti, nel quale sono iscritti gli allevamenti in possesso dei requisiti di cui all'art.13 del Reg. UE 2016/1012 che chiedano di partecipare al programma genetico gestito dall'ANASB;
- b. Sezione principale, nella quale sono iscritti i bufali con i requisiti descritti al successivo art. 9, comma 1;
- c. Sezione supplementare transitoria, nella quale sono iscritti i bufali con i requisiti descritti al successivo art. 9, comma 2, lettera a;

- d. Sezione supplementare anagrafica, nella quale sono iscritte le bufale con i requisiti descritti al successivo art. 9, comma 2, lettera b;

Art.9

1. SEZIONE PRINCIPALE

Alla sezione principale sono iscritti i riproduttori di razza pura conformemente all'Allegato II, parte I, capo I e III del regolamento UE 2016/1012.

La Sezione Principale è a sua volta suddivisa nelle seguenti Classi di merito:

- a. Classe Base: sono iscritti:
 - i. maschi e femmine con genitori e nonni iscritti alla Sezione principale;
 - ii. femmine con padre, nonni paterni e nonno materno iscritti alla sezione principale e madre e nonna materna iscritte alla sezione supplementare transitoria, ovvero la madre iscritta alla sezione principale e la nonna materna iscritta alla sezione supplementare transitoria.
- b. Classe Femmine in selezione: sono iscritte le femmine che hanno partorito almeno una volta, provenienti dalla classe base e sottoposte ai programmi di raccolta dati in campo nei modi e nei termini previsti dal programma genetico. Le femmine provenienti dalla classe base lettera i) possono essere qualificate "Madri Selezionate" sulla base delle valutazioni genetiche previste dalle Norme tecniche. La qualifica di "Madri Selezionate" può essere revocata in caso di diminuzione del valore genetico o per l'accertata condizione di portatrici di caratteri genetici indesiderati. Le femmine per le quali non venga confermata l'ascendenza vengono trasferite, se in possesso delle caratteristiche di razza, alla Sezione supplementare transitoria.
- c. Classe Maschi in selezione: sono iscritti i maschi di almeno 18 mesi d'età provenienti dalla classe base, dopo conferma dell'ascendenza. Tutti i maschi iscritti a questa classe sono abilitati alla inseminazione naturale. I maschi concepiti da "Madri Selezionate" possono essere abilitati alla inseminazione artificiale sulla base del superamento con esito favorevole delle valutazioni genetiche e morfologiche previste dalle Norme Tecniche, acquisendo la qualifica di "Maschi per inseminazione strumentale".

2. SEZIONI SUPPLEMENTARI

Alle sezioni supplementari sono registrati conformemente all'Allegato II, parte I, capo II del regolamento UE 2016/1012, gli animali con genealogia insufficiente per l'iscrizione nella Sezione principale.

- a. Sezione supplementare transitoria: sono registrate le femmine in possesso delle caratteristiche di razza e sottoposte ai programmi di raccolta dati in campo nei modi e nei termini previsti dal programma genetico e dal piano di selezione.

- b. Sezione supplementare anagrafica: sono registrate le femmine con caratteristiche riconducibili alla razza, non sottoposte ai programmi di raccolta dati in campo anche se previsti dal programma genetico, e iscritte a richiesta del proprietario.

Art. 10

L'Ufficio Centrale del Libro Genealogico, al fine di poter garantire la correttezza genealogica di ogni soggetto iscritto, si riserva la facoltà di sottoporre a verifica analitica per la corretta identificazione dei soggetti e attribuzione della paternità e maternità qualunque soggetto, maschio e femmina, iscritto al Libro Genealogico, anche al di là degli specifici casi di obbligatorietà previsti dalle norme tecniche. Per tale verifica analitica è utilizzato il metodo del confronto fra specifici marcatori genetici del DNA o altra metodica analitica definita con delibera dalla Commissione Tecnica Centrale.

L'allevatore deve rendere possibile il prelievo dei campioni biologici sul soggetto indicato dall'ANASB per le verifiche analitiche, ogni rifiuto comporta la cancellazione dell'ascendenza del soggetto.

Art. 11

Le valutazioni morfologiche vengono indette almeno una volta l'anno presso i singoli allevamenti o in appositi raduni, secondo calendari predisposti dall'ANASB.

Dei giorni e delle località di valutazione deve essere data tempestiva notizia agli allevamenti interessati.

Le ripunteggiature di bufale e tori sono ammesse solo ove l'Ufficio Centrale lo ritenga necessario.

CAPITOLO TERZO

FINALITÀ DELLA SELEZIONE; CRITERI E STRUMENTI DEI PROGRAMMI GENETICI

Art. 12

Finalità del programma genetico

La selezione della "Bufala Mediterranea Italiana" si propone di aumentare la produzione di latte durante la lattazione mantenendo, e ove possibile migliorando, il contenuto e la qualità delle frazioni solide al fine di preservarne l'attitudine alla trasformazione nella "Mozzarella di Bufala Campana DOP" e delle altre trasformazioni casearie.

In secondo luogo, la selezione si propone di migliorare i caratteri riproduttivi, con particolare riferimento alla fecondità, ed alla mungibilità mantenendo i tradizionali caratteri di robustezza e resilienza della razza.

Infine, compatibilmente con le finalità sopra enunciate, la selezione mira ad aumentare la produzione economica di masse muscolari, l'adattabilità dei bufali alle condizioni di allevamento intensivo e alla destagionalizzazione degli estri, il benessere, la resilienza o la resistenza a patologie.

Art. 13

Criteri per il miglioramento genetico

Le finalità della selezione di cui al precedente art.12 vengono perseguite attraverso la rilevazione e l'elaborazione dei seguenti caratteri che costituiscono i criteri di selezione:

Caratteri produttivi:

- Produzione di latte;
- Contenuto e tipizzazione delle proteine del latte;
- Contenuto e qualità del grasso del latte;
- Altre sostanze naturalmente presenti nel latte.

Caratteri riproduttivi:

- Interparto;
- Periodo parto-concepimento.

Caratteri di resilienza;

- Longevità;
- Morfologia.

Genotipi:

- Rilevazione di genotipi interessanti ad effetto noto;
- Rilevazione di SNP per valutazioni genomiche.

A tali caratteri ne potranno essere aggiunti altri, su proposta della Commissione Tecnica Centrale, coerenti con le finalità della selezione espresse nell'Art. 12

Art. 14

Strumenti per il miglioramento genetico

Gli strumenti della selezione sono:

- i dati raccolti in allevamento;
- le valutazioni morfologiche;
- i dati raccolti nei centri di produzione seme;
- i risultati degli esami di laboratorio;
- gli indici selettivi derivati dall'elaborazione delle informazioni citate;
- la diffusione del germoplasma selezionato.

Art.15

Informazioni raccolte in allevamento

Informazioni e campioni raccolti in allevamento:

- eventi vitali;
- eventi riproduttivi;
- produzione di latte;
- campione di latte per analisi;
- campioni biologici per analisi;
- valutazioni morfologiche;
- altre eventuali informazioni previste dall'UC su conforme parere della CTC.

Tutti i dati inviati all'UC devono essere correttamente accompagnati dall'identificativo del soggetto cui le informazioni si riferiscono, dal codice dell'allevatore presso il quale il soggetto si trova, e da

ogni altra specifica richiesta dall'UC sia per quanto riguarda i contenuti informativi che per quanto riguarda le modalità di trasmissione dei dati.

Le modalità di raccolta dei dati in allevamento sono decise dalla CTC in conformità alle linee guida previste da ICAR.

CAPITOLO QUARTO

DOCUMENTI UFFICIALI DEI PROGRAMMI GENETICI

Art. 16

Per l'attuazione dei programmi genetici sono previsti i seguenti documenti, che possono essere realizzati anche in formato elettronico:

1. Albo allevamenti che partecipano al programma genetico;
2. elenco soggetti iscritti alla Sezione principale, Classe base;
3. elenco bufale iscritte alla Sezione principale, Classe Femmine in selezione;
4. elenco bufale "Madri selezionate";
5. elenco bufali iscritti alla Sezione principale, Classe Maschi in selezione;
6. elenco Bufali Classe Inseminazione Strumentale;
7. certificato zootecnico per i riproduttori iscritti al Libro genealogico;
8. certificato di origine, contenente le informazioni disponibili, per gli animali registrati alla Sezione supplementare transitoria;
9. attestato di appartenenza alla razza per i soggetti registrati nella sezione supplementare anagrafica.

I documenti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono predisposti dall'UC per ogni allevamento iscritto e sono resi disponibili per via telematica.

I certificati di cui ai punti 7 e 8 e l'attestato di cui al punto 9 sono rilasciati dall'UC e forniti agli allevatori che ne facciano richiesta.

Eventuali altri moduli, registri e schede che dovessero rendersi indispensabili per il miglior funzionamento del servizio, sono predisposti dall'UC su conforme parere della CTC.

Per ogni animale deve essere rilasciato un solo certificato zootecnico originale; in caso di smarrimento, debitamente denunciato dall'interessato, potrà rilasciarsi un secondo certificato sul quale, peraltro, deve essere stampigliata in modo evidente la parola "duplicato".

I certificati zootecnici dei soggetti esportati all'estero ed i certificati che accompagnano l'esportazione di seme, ovuli ed embrioni devono essere emessi dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico in linea con la normativa Europea.

Art. 17

L'Ufficio Centrale del Libro Genealogico provvede, annualmente, alla pubblicazione sul sito istituzionale dei seguenti cataloghi ufficiali:

- a. catalogo dei tori abilitati alla Inseminazione Strumentale;
- b. catalogo delle femmine "Madri selezionate" presenti negli allevamenti di Libro Genealogico nell'anno precedente.
- c. altri eventuali cataloghi ritenuti utili, su conforme parere della CTC.

CAPITOLO QUINTO

MOSTRE E CONCORSI

Art. 18

Le mostre e i concorsi e le altre eventuali manifestazioni ufficiali riguardanti i bufali appartenenti al Libro Genealogico devono essere organizzati secondo l'apposito disciplinare predisposto dallo Ufficio Centrale su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale ed approvato dal Ministero.

CAPITOLO SESTO

OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI

Art. 19

L'allevatore iscritto all'Albo di cui all'art.7 si impegna:

- ad osservare il presente disciplinare nonché le disposizioni impartite per l'attuazione operativa dei programmi genetici;
- a concorrere con le quote e contributi stabiliti da ANASB a pena, in caso di morosità, di sospensione dal programma genetico;
- ad ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denunce e tenuta delle registrazioni;
- a mantenere i bufali allevati, ed in particolare i riproduttori, in ricoveri igienici che consentano una razionale esecuzione delle operazioni di pulizia e disinfezione;
- a sottoporre tutti i soggetti ai controlli sanitari previsti dalle leggi vigenti ed a segnalare tempestivamente il venire meno delle condizioni sanitarie previste. Ciò sarà motivo di sospensione dell'allevamento dalla partecipazione alle attività del programma genetico sino al ripristino delle condizioni suddette;
- a fornire all'Ufficio Centrale qualunque chiarimento e notizia gli venga richiesta sul proprio allevamento;
- a consentire ad ANASB l'utilizzo dei campioni di materiale biologico prelevati da soggetti iscritti al Libro genealogico a fini di ricerca, indagine e certificazione;
- a rispettare i termini prescritti dall'UC per l'utilizzo di marchi e segni distintivi depositati dall'ANASB.

Art. 20

Per le infrazioni alle norme del presente disciplinare l'allevatore è passibile dei seguenti provvedimenti:

- cancellazione dal Libro genealogico di tutti o parte dei suoi animali in caso di inattendibilità dei loro dati anagrafici, produttivi o genomici;
- ammonimento;
- sospensione temporanea dal programma genetico;
- esclusione dal programma genetico;
- denuncia all'Autorità giudiziaria nel caso di sospetta frode.

I provvedimenti di cui sopra sono comminati dall'UC, l'allevatore interessato può presentare ricorso all'ANASB, secondo le modalità descritte al Cap. V, art. 7 delle Norme tecniche.

CAPITOLO SETTIMO

FINANZIAMENTI DEL LIBRO GENEALOGICO

Art. 21

Al finanziamento del Libro Genealogico si provvede sia in sede centrale che periferica con:

- a. quote associative;
- b. contributi per servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale;
- c. contributi per materiale utile allo svolgimento dei compiti istituzionali a qualunque titolo messo a disposizione;
- d. contributi per uso marchi depositati;
- e. contributi comunitari, statali, regionali, in applicazione di leggi in materia di zootecnica;
- f. altre eventuali entrate.

CAPITOLO OTTAVO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 22

Registri, moduli, certificati, contrassegni, atti in genere del Libro Genealogico contraddistinti dal marchio depositato dall'ANASB hanno valore ufficiale.

Chiunque sottragga, alteri, contraffaccia, i documenti ed i contrassegni depositati, o chi ne faccia indebito uso, è perseguito a norma di legge.

Art. 23

Le Norme tecniche stabiliscono:

- a. i caratteri morfologici di razza;
- b. i requisiti minimi morfologici e/o genotipici per l'iscrizione dei riproduttori a ciascuna classe di cui all'art.9;
- c. modalità per l'accertamento degli ascendenti;
- d. le modalità di svolgimento delle valutazioni genetiche;
- e. diritti e doveri degli allevatori.

Le Norme tecniche sono emanate dall'UC, previo conforme parere della CTC ed assumono efficacia dopo l'approvazione da parte del Ministero.

Le Norme tecniche possono essere modificate su iniziativa del Ministero o dell'ANASB.

Le modifiche alle Norme tecniche di iniziativa del Ministero entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

Le modifiche alle Norme tecniche proposte da ANASB vengono trasmesse al Ministero entro 60 giorni dalla data della delibera di conformità assunta dalla CTC. Esse entrano in vigore dalla data del decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero salvo intervenuto parere contrario di quest'ultimo.

Art. 24

Le modifiche al presente disciplinare d'iniziativa del Ministero o proposte dall'ANASB, su conforme parere della Commissione Tecnica Centrale, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero salvo intervenuto parere contrario di quest'ultimo.

VISTO SI APPROVA

Il Direttore generale

Emilio Gatto

